

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili  
Dott.com. Peter Winkler  
Mag. Stefan Sandrini  
Dott. Stefan Engele  
Dott.com. Martina Malferttheiner  
Dott. Alfredo Molinari  
Massimo Moser

Dott.com. Oskar Malferttheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dott.com. Andrea Tinti

Mitarbeiter – Collaboratori  
Dott. Karoline de Monte  
Mag. Iwan Gasser  
Dott. Michael Schieder  
Dott. Stephanie Vigil

## Circolare

<b>numero:</b>	16i
<b>del:</b>	2019-02-01
<b>autore:</b>	Dott. Alfredo Molinari Dott. Andrea Tinti

Ai soggetti residenti in Italia aventi un veicolo immatricolato all'estero

### Veicoli targati all'estero: nuove disposizioni normative

A partire dal 04/12/2018<sup>1</sup> il legislatore è intervenuto per mettere un freno al fenomeno dei veicoli riconducibili a residenti in Italia circolanti in Italia con targhe estere.

L'immatricolazione dei veicoli all'estero da parte di soggetti residenti in Italia è un escamotage adottato ormai da diversi anni per risparmiare su bollo (in particolare dal 2011 il cosiddetto superbollo) e assicurazione (in particolare per i residenti nelle regioni meridionali del paese dove i premi sono alquanto elevati), per sottrarsi di fatto alle sanzioni per violazione al Codice della Strada irrogate con controlli elettronici (in mancanza di contestazione immediata, le notifiche all'intestatario del mezzo sono difficoltose se si tratta di soggetto estero, anche a fronte della direttiva europea in materia<sup>2</sup>) e per rendersi invisibili al fisco italiano in tema di cosiddetto redditometro<sup>3</sup>.

#### 1 Il nuovo divieto e le relative sanzioni

Con le modifiche al Codice della Strada introdotte dal D.L. 113/2018 (cosiddetto decreto sicurezza) l'illecito scatta per il solo fatto di essere colti a circolare con targa estera in quanto è ora vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero<sup>4</sup>. Si può trattare sia di veicolo immatricolato in uno Stato UE che extra-UE. Il divieto non cambia.

Il Ministero dell'Interno competente ha recentemente (10 gennaio 2019) emanato una circolare (Prot n. 300/A/245/19/19/149/2018/06)<sup>5</sup> su queste innovazioni.

Chi contravviene a questo divieto subisce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848 nonché il sequestro amministrativo del mezzo<sup>6</sup> da parte dell'organo accertatore<sup>7</sup>. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione,

1 Data di entrata in vigore degli artt. 23-bis e 29-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, inseriti dalla legge di conversione 01/12/2018, n. 132, a modifica/sostituzione degli artt. 93, 132, 196 nonché 213, 214, 214-bis e 215 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

2 Direttiva 2011/82/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

3 Art. 38, c. 5, D.P.R. 29/09/1973 n. 600

4 Art. 93, c. 1-bis, Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

5 il link al sito web dal quale scaricare la circolare in oggetto è: [https://www.asaps.it/downloads/files/Circolare%20DL\\_113-2018.pdf](https://www.asaps.it/downloads/files/Circolare%20DL_113-2018.pdf)

6 Vedasi art. 213 Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

7 Art. 93, c. 7-bis, Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), certificata E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa<sup>8</sup>.

La norma si riferisce alla circolazione quindi si applica al residente che si trova alla guida del veicolo immatricolato all'estero oppure se questo è in fermata o in sosta se il residente è presente a bordo e ne ha l'esclusiva disponibilità in quel momento<sup>9</sup>.

La norma non fa alcuna distinzione circa la forma di disponibilità del mezzo in capo al residente in Italia: la sanzione si applica indistintamente a chiunque lo detiene e lo conduce, anche occasionalmente e a titolo di cortesia. Per il residente in Italia è diventato perciò vietato anche guidare l'auto immatricolata all'estero di un parente, di un amico o di un collega che abitano all'estero<sup>10</sup>.

Ma c'è di più: ai fini dell'applicazione del divieto non è rilevante la presenza di residenza anche in altro Paese UE o extra-UE: se la persona è iscritta nei registri anagrafici italiani, anche se circola con veicolo a lui stesso intestato all'estero beneficiando di altra residenza nel Paese di immatricolazione, egli è comunque sanzionabile<sup>11</sup>.

Per i cittadini italiani iscritti all'AIRE il divieto di circolazione non ricorre perché essi sono considerati residenti all'estero<sup>12</sup>.

Della violazione commessa risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà<sup>13</sup>.

## 2 Le deroghe e le relative sanzioni

Il suddetto divieto è derogabile solo in due ipotesi<sup>14</sup>:

1. nel caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva;

2. nel caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.

In tali casi a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa (ad esempio perché autenticato da un notaio, perché registrato, perché vi è stata apposta una marca temporale, perché vi sono le ricevute stampate di spedizione e di consegna dell'invio tramite PEC<sup>15</sup>), dal quale risultino il titolo (Locazione, Leasing, comodato) e la durata della disponibilità del veicolo. La prova della data certa deve essere in originale e non in copia.

In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. Il documento può non esserci se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati<sup>16</sup>.

Per come è strutturata la norma, un veicolo immatricolato all'estero non può essere guidato da un soggetto residente in Italia da più di sessanta giorni se è stato concesso in leasing, locazione o comodato da parte di un'impresa costituita in uno Stato extra-UE non aderente allo SEE, né da un'impresa costituita in uno Stato UE o SEE se questa ha in Italia una sede secondaria o al-

8 Vedasi art. 213 Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

9 Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019

10 Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019

11 Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019

12 Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019

13 Art. 29-bis, c.1, lett. c), del D.L. 04/10/2018, n. 113, che ha sostituito il c. 1, ultimo periodo, dell'art. 196 Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

14 Art. 29-bis, c.1, lett. a), n. 1) del D.L. 04/10/2018, n. 113, che introdotto il c. 1-ter nell'art. 93 Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

15 Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019

16 Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019

tra sede effettiva. Quest'ultimo caso pare inspiegabilmente penalizzante per l'economia nazionale.

## **2.1 Veicolo in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa UE**

Il veicolo in leasing o in locazione senza conducente può essere concesso sia a persona fisica residente in Italia che a persona giuridica con sede in Italia. In quest'ultimo caso può essere materialmente condotto da persone che hanno cariche sociali documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzati a rappresentarla secondo le norme nazionali.

Al momento del controllo queste persone (che affinché scatti il divieto devono per definizione essere residenti in Italia da più di sessanta giorni) devono adeguatamente dimostrare il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo attraverso idonea documentazione redatta in lingua italiana<sup>17</sup>. Quest'ultimo punto non pare essere rispettoso delle disposizioni in tema di diritto all'uso della madrelingua tedesca per i cittadini di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano<sup>18</sup>.

Il veicolo può essere altresì condotto da familiari della persona fisica locataria purché con posizione documentata e con titolo legale di uso autorizzato dal soggetto che ha locato<sup>19</sup>.

A bordo del veicolo deve esserci almeno la copia (non serve l'originale) del contratto di leasing o di locazione a lungo termine redatta in lingua italiana<sup>20</sup>, sottoscritta dall'intestatario (la firma può essere anche digitale) e recante data certa antecedente alla circolazione in Italia, dal quale risulti il titolo di possesso e la durata della disponibilità del veicolo. La prova della data certa deve essere in originale e non in copia. L'obbligo di utilizzo della lingua italiana non pare essere rispettoso delle disposizioni in tema di diritto all'uso della madrelingua tedesca per i cittadini di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano<sup>21</sup>.

## **2.2 Veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa UE**

Il comodatario può essere solo una persona fisica residente in Italia individuata nel documento che si trova a bordo che ha un rapporto di lavoro o di collaborazione con l'impresa UE. Il veicolo non può perciò essere condotto da familiari o collaboratori del lavoratore. Il comodato d'uso è infatti ben definito dalla legge.

E' lecita la circolazione in Italia da parte di un residente in Italia di un veicolo immatricolato all'estero che gli è stato concesso da un'impresa UE per la quale lavora indipendentemente dai motivi per cui ciò avviene: il lavoratore non deve svolgere alcuna attività di lavoro sul territorio italiano, può semplicemente viaggiare ad esempio per raggiungere il suo posto di lavoro all'estero<sup>22</sup>.

A bordo del veicolo deve esserci la copia (non serve l'originale) del contratto di comodato intestato al lavoratore o collaboratore, sottoscritto dall'intestatario (la firma può essere anche digitale) e recante data certa antecedente alla circolazione in Italia, dal quale risulti il titolo di possesso e la durata della disponibilità del veicolo. La prova della data certa deve essere in originale e non in copia.

## **2.3 Sanzioni amministrative**

Per la violazione delle disposizioni in tema di deroghe si applica subito la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000<sup>23</sup>. Nel verbale di contestazione

17 Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019

18 Di cui agli artt. 99-102 D.P.R. 31/08/1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige"

19 Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019

20 Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019

21 Di cui agli artt. 99-102 D.P.R. 31/08/1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige"

22 Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019

23 Art. 93, c. 7-ter, Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

è imposto l'obbligo di esibizione del documento attestante i legittimi titoli di utilizzo (per attestare le deroghe come descritte al punto 2 della presente circolare) entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo<sup>24</sup> ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il citato documento o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 728 ad euro 3.588<sup>25</sup>.

### 3 Critiche

L'effetto per il residente in Italia di non poter guidare neanche l'auto immatricolata all'estero di un parente, di un amico o di un collega che abitano all'estero, così come il rischio per le società di leasing e noleggio di dover smantellare le sedi italiane, in quanto per com'è ora la norma, le deroghe sono previste solo per le imprese che non hanno stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, sono fattori che probabilmente porteranno ad una necessaria modifica della norma. Ma il Governo non si è impegnato sui tempi di questa eventuale modifica e, ad esempio, nella legge di Stabilità per il 2019 nulla è stato inserito al riguardo, nonostante qualcuno già prevedesse in quella sede una qualche modifica.

### 4 Divieto ex art. 132 Codice della Strada

Il nuovo divieto non deve essere confuso con quanto era già vietato ex art. 132 Codice della Strada, ossia il divieto di circolare in Italia per più di un anno con un veicolo immatricolato all'estero. Questo divieto è rimasto ma riguarda non la qualifica di chi circola col veicolo immatricolato all'estero (residente o meno in Italia da oltre sessanta giorni) ma la permanenza effettiva in Italia del veicolo immatricolato all'estero.

In altre parole questo divieto riguarda anche le persone non residenti in Italia ma è indubbiamente di difficile applicazione perché presuppone di dimostrare che il veicolo con targa estera è rimasto in Italia per più di un anno.

Di fatto, salvo alcune eccezioni, è quasi impossibile dimostrare la contravvenzione a questo divieto perché controlli sistematici alle frontiere non possono essercene.

Nella prassi, quando il proprietario è uno straniero residente in Italia, si è presupposto che il veicolo fosse arrivato sul territorio nazionale assieme all'interessato. Ma sono tutte soluzioni "artigianali", a rischio contenzioso.


Le sanzioni oltretutto erano modeste (fino al 03/12/2018 pari a 85). Anche su questo punto è comunque intervenuto lo stesso D.L. 113/2018<sup>26</sup>, stabilendo ora le stesse sanzioni previste per la violazione del nuovo divieto (di cui ai punti 1 e 2 della presente circolare).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>24</sup> Vedasi art. 214 Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

<sup>25</sup> Ex art. 94, c. 3, Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285

<sup>26</sup> Art. 29-bis, c.1, lett. b), del D.L. 04/10/2018, n. 113, che ha sostituito il c. 5, dell'art. 132 Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285